

TI_GERICHTE 52.2019.149 vom 20. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.149

FR: TI_GERICHTE 52.2019.149 du 20 février 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.149 del 20 febbraio 2019

Regeste

Dipendenti pubblici. Trattenuta salariale per il pagamento delle imposte alla fonte (diritto di regresso del datore di lavoro). Prescrizione

Erwägungen

E. 1

LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.1

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). I fatti decisivi sono noti.

E. 2

Per l'art. 38 cpv. 1 LStip lo stipendio dei dipendenti cantonali, esclusi gli assegni per i figli o per l'aiuto allo studio, può essere trattenuto a compensazione di quanto dovuto dal dipendente al datore di lavoro per imposte, tasse, multe, danni arrecati al datore di lavoro. La compensazione per pretese dello Stato sullo stipendio del dipendente può avvenire solo previa diffida (cpv. 2). Al dipendente, soggiunge il cpv. 3, è in ogni caso garantito il minimo vitale previsto dalla legislazione federale sull'esecuzione e sul fallimento; restano riservate le compensazioni a seguito di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

E. 3

LPP, con la conseguenza che anche a questo credito è applicabile il termine di prescrizione stabilito dalla medesima legge all'art. 41 cpv. 2 LPP (DTF 148 V 118 consid. 6.1-6.3).

E. 3.1

Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente: a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994; LT; RL 640.100; art. 83 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990; LIFD; RS 642.11); b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi

periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; art. 91 LIFD). Il debitore della prestazione imponibile, ovvero il datore di lavoro, ha l'obbligo di trattenere l'imposta e di riversarla all'autorità fiscale (art. 121 cpv. 1 lett. a e c LT; art. 88 cpv. 1 lett. a e c LIFD). Giusta l'art. 121 cpv. 3 LT, inoltre, il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. Se è stata intrapresa una ritenuta d'imposta insufficiente trovano applicazione gli articoli 211 cpv. 1 LT e 138 cpv. 1 LIFD, di tenore praticamente identico, secondo cui, se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta, riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente (CDT 80.2018.43 del 4 novembre 2019 in: RtiD I-2020 n. 9t consid. 1.2). L'autorità fiscale non può quindi vantare alcuna pretesa diretta verso il contribuente, ma soltanto reclamare gli arretrati al datore di lavoro. Questo può poi esercitare il proprio diritto di regresso nei confronti del dipendente. Controversa è la questione di sapere entro quale termine si prescrive questo diritto del datore di lavoro.

E. 3.2

A questo proposito, secondo alcuni autori che hanno affrontato il tema nell'ambito del contratto di lavoro di natura privata, il credito nei confronti del contribuente è di natura extracontrattuale perché si fonda sulla legge fiscale e non sul contratto di lavoro: di conseguenza troverebbero applicazione le disposizioni relative all'indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) e la prescrizione del credito sarebbe regolata dall'art. 67 CO, che prevede (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019) un termine relativo di un anno dal giorno in cui il datore di lavoro ha preso conoscenza del suo diritto di regresso e un termine assoluto di dieci anni a partire dalla nascita di questo diritto (cfr. Rémy Wyler/ Boris Heinzer, *Droit du travail*, IV ed., Berna 2019, pag. 242; Peter Locher, *Kommentar zum DBG*, vol. III, Basilea 2015, n. 10 ad art. 138 LIFD, pag. 653; Emanuela Epiney-Colombo, *Il datore di lavoro e l'imposta alla fonte - Aspetti di diritto privato*, in RtiD I-2008, pag. 456). Oesterhelt sottolinea invece che datore di lavoro e lavoratore sono legati da un contratto di lavoro e ritiene pertanto che tutte le pretese del primo nei confronti del secondo siano di natura contrattuale. Postula quindi l'applicazione del termine di prescrizione di dieci anni secondo il combinato disposto degli articoli 127 CO e 341 cpv. 2 CO (Stefan Oesterhelt, *Verjährung im Steuerrecht*, ASA 79 pag. 817 segg., 849). Lo stesso autore ipotizza altresì che, parallelamente alla pretesa di regresso basata sul contratto di lavoro, esista una pretesa fondata sulla LIFD alla quale si applicherebbero per analogia i termini di prescrizione fiscali (Oesterhelt, *op cit.*, pag. 850).

E. 3.3

La soluzione alla presente problematica va ricercata tra quelle sopra proposte, dal momento che né la LORD né la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (vLStip; BU 1954, 255), applicabile al momento dei fatti, prevedono nulla in merito alla prescrizione di pretese dello Stato concernenti la restituzione di denaro versato in eccesso a titolo di stipendio ai propri dipendenti. Soltanto nella nuova LStip, in vigore dal 1° gennaio 2018, il legislatore ha introdotto un termine di cinque anni per esigere il recupero di compensi salariali non dovuti da quando il datore di lavoro ha preso conoscenza della loro esistenza (art. 39 cpv. 3 LStip).

E. 3.4

Questo Tribunale ritiene che alla pretesa in discussione vadano applicati i termini di prescrizione stabiliti dalla legislazione fiscale, analogamente a quanto stabilito dall'Alta Corte in un caso concernente il mancato versamento di contributi della previdenza professionale (DTF 142 V 118). Nella citata decisione, il Tribunale federale, modificando una prassi precedente, ha considerato che il diritto e l'obbligazione del datore di lavoro di dedurre la parte corrispondente dei contributi dal salario per riversarla all'istituto di previdenza discende direttamente dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), che prevede che il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi (art. 66 cpv. 2 prima frase LPP) e che il medesimo deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza (art. 66 cpv. 3 LPP). Il Tribunale federale ha concluso che la pretesa del datore di lavoro nei confronti dell'impiegato concernente i contributi che ha ommesso di prelevare è direttamente fondata sull'art. 66 cpv.

E. 3.5

Le predette argomentazioni possono essere seguite per analogia anche nel caso concreto, siccome l'obbligo di versare le imposte all'autorità fiscale previa trattenuta dallo stipendio del dipendente discende direttamente dalla legislazione tributaria (art. 121 cpv. 1 LT e 88 cpv. 1 LIFD). Occorre pertanto ritenere che il credito del datore di lavoro si prescrive entro i medesimi termini nei quali l'autorità fiscale ha il diritto di chiedere la restituzione delle imposte non trattenute o trattenute in misura insufficiente, ossia, secondo giurisprudenza, cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e 193 cpv. 1 LT; CDT citata consid. 1.2). Soluzione che, diversamente da quanto avverrebbe applicando le regole sull'indebito arricchimento, non pone il datore di lavoro in una situazione sfavorevole rispetto all'autorità fiscale e risulta pertanto preferibile anche da questo profilo (cfr. DTF 142 V 118 consid. 6.3).

E. 4

Nel caso concreto, il termine di prescrizione relativo di cinque anni è iniziato a decorrere con la notifica della decisione del 24 maggio 2016 dell'UIF all'Ufficio stipendi, ossia quando l'autorità è venuta a conoscenza della propria pretesa nei confronti dell'insorgente. Se ne ha che a maggio 2018, quando è stata messa in atto la trattenuta salariale, il credito non era ancora prescritto, pur senza considerare eventuali interruzioni della prescrizione, che nel diritto pubblico avviene con ogni atto mediante il quale la pretesa è rivendicata dal creditore in modo idoneo, ad esempio con una semplice richiesta scritta (DTF 133 V 579 consid. 4.3.1). La trattenuta salariale a compensazione del credito dello Stato derivante dalla LT, rispettivamente dalla LIFD, e disposta dall'autorità di nomina previa diffida, secondo i dettami dell'art. 38 LStip, va pertanto tutelata. Il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto.

E. 5

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'insorgente, a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso (fr. 800.-). 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso

contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.